

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO

Palazzo di Giustizia - Largo Pigarelli n.1 - 38122 Trento

tel. 0461.237196 - fax 0461.238641

### VERBALE DELLA RIUNIONE

del giorno 13.05.2024

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento è riunito il giorno 13.05.2024 a ore 14.30, previa convocazione da parte del Presidente e del Segretario in seno alla scorsa riunione del 07.05.2024. Sono presenti

1. avv. Angelini Antonio   Presidente
2. avv. Gentilini Teresa   Segretario
3. avv. Bruni Elisa        Tesoriere
4. avv. Ceola Giovanni (Vanni)
5. avv. Donati Francesca
6. avv. Fronza Tommaso
7. avv. Panteca Luna Fiorentina
8. avv. Nicola Zilio

Hanno preannunciato la propria assenza, che si considera giustificata, i Consiglieri Beatrice Tomasoni e Giovanni Rambaldi.

Ha preannunciato il proprio ritardo, che si considera giustificato, la Consigliera Flavia Betti Tonini.

Il Consiglio è quindi validamente costituito, vista la presenza di 8 Consiglieri, e può quindi validamente deliberare in merito al seguente ordine del giorno, comunicato dal Segretario ai Consiglieri lo scorso 10.05.2024.

omissis

Il Consiglio, dopo discussione, sulla questione dell'obbligo della frequenza della Scuola Forense per i praticanti iscritti al Registro successivamente al 01.04.2022 e che abbiano svolto o stiano svolgendo il tirocinio formativo ex art. 73, comma 13, del D.L. 69/2013,

#### premessi che

- l'art. 43, comma 1, della L. 247/2012 così dispone: *"Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da Ordini e Associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge"*;
- il successivo art. 44 prevede che: *"L'attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura e il CNF"*;
- l'art. 73, comma 13, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 stabilisce che: *"Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio, l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo, è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d' esame di cui all' art. 16 del Decreto legislativo 17.11.1997 n. 398"*;
- il D.M. n. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi della Scuola Forense per i praticanti avvocato che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 D.L. n. 69/2013;
- al riguardo il C.N.F. si è pronunciato con pareri discordanti, affermando talvolta che è sufficiente la frequenza di un modulo di 6 mesi di Scuola Forense (parere del 15.07.2022), talaltra che è necessaria la

frequenza di tre moduli, per complessivi 18 mesi (nota del 21.10.2022 e parere del 24.11.2023); gli ultimi indirizzi comunicati dal C.N.F. propendono per tale secondo orientamento;

- è attualmente in essere una Convenzione, stipulata il 25.01.2023, fra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Trento secondo cui i dottori che svolgono con profitto il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Trento possono frequentare solo un modulo di 6 mesi di Scuola Forense, ritenendo il percorso formativo presso il Tribunale equivalente a 12 mesi di Scuola Forense; ciò alla luce del relativo programma che comprende anche lezioni di deontologia e ordinamento forense;
- è intenzione del Consiglio dell'Ordine formulare al Consiglio Nazionale Forense un quesito riguardante la possibilità di mantenere l'esonero parziale dalla frequenza della Scuola Forense previsto in detta Convenzione;

**delibera quanto segue**

1. i dottori che abbiano svolto o stiano svolgendo il tirocinio ex art. 73 del D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Trento o altra sede e che risultino già iscritti al registro praticanti, dovranno frequentare un modulo di 6 mesi della Scuola Forense;
2. i dottori che abbiano svolto, stiano svolgendo o svolgeranno il tirocinio ex art. 73 del D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Trento e che non risultino già iscritti al registro praticanti, dovranno frequentare la Scuola Forense per la durata che sarà indicata dal Consiglio Nazionale Forense in risposta al quesito riguardante l'esonero parziale previsto dalla Convenzione con il Tribunale di Trento di data 25.01.2023;
3. i dottori che abbiano svolto, stiano svolgendo o svolgeranno il tirocinio ex art. 73 del D.L. 69/2013 presso una sede diversa dal Tribunale di Trento e che non risultino già iscritti al registro praticanti, dovranno frequentare tre moduli di 6 mesi della Scuola Forense, per un totale di 18 mesi, salvo che provengano da sedi giudiziarie dove, per il percorso formativo seguito, il Consiglio Nazionale Forense abbia riconosciuto una deroga all'obbligo di frequenza dei tre moduli; in tal caso, i dottori dovranno frequentare la Scuola Forense per il periodo non coperto da detta deroga;
4. la presente delibera troverà applicazione con riguardo alle domande di iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati presentate dopo la sua pubblicazione

Omissis

F.to il Segretario  
Avv. Teresa Gentilini

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Angelini

**PER COPIA CONFORME**

**IL SEGRETARIO**  
**Avv. Teresa Gentilini**

